

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 maggio 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

e

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 14 giugno 2012, dopo aver riesaminato, su richiesta del Presidente

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente si è già rivolto al Collegio ABF di Milano sottoponendo già una fattispecie controversa nei confronti della medesima banca convenuta, concernente il risarcimento dei danni conseguenti al mancato rilascio da parte della stessa della "*dichiarazione di sussistenza*" relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal padre al momento del decesso (15

maggio 2009), formalmente richiesta in data 5 novembre 2010; la stessa è stata decisa con pronuncia n. 1490/2011.

Dopo aver ricevuto quest'ultima, il ricorrente ha presentato, il 20 agosto 2011, un ulteriore reclamo alla convenuta.

In tale sede, *“preso atto del contenuto della decisione n. 1490/11... omissis... e valutato et approfondito il merito, conseguentemente...”* ha richiesto:

- 1) il rimborso di spese vive per € 364,40, descritte in dettaglio;
- 2) il rimborso degli oneri notarili sostenuti per la produzione di un documento *“per una formalità richiesta dall'intermediario in indirizzo ma, come limpidamente statuito e confermato dalla decisione n. 1490/11 ... omissis... rivelatasi del tutto inutile e superflua”*;
- 3) l'impegno della convenuta *“a prima richiesta e senza eccezioni”* a rimborsargli gli eventuali oneri per il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione relativa al proprio genitore, circostanza che il ricorrente asserisce essere stata determinata dal ritardo nel rilascio della dichiarazione che ha costituito la materia del contendere nel precedente ricorso ABF e sulla quale il Collegio si è favorevolmente pronunciato.

La convenuta non ha replicato nel termine di trenta giorni.

Con ricorso sottoscritto il 22 ottobre 2011 il ricorrente ha riepilogato le vicende di cui al reclamo, reiterandone le richieste e - lamentando il comportamento *“ostruzionistico”* della convenuta - ha indicato altresì:

“La presente vale formalmente come richiesta degli interessi legali maturati + spread dell'8% e rivalutazione monetaria conseguente allo strumentale ed inspiegabile ritardo ad adempiere!”

Al ricorso risulta allegata in copia la documentazione di rito, nonché l'atto di notorietà in questione e la notula del 6 giugno 2011 riportante l'importo delle spese vive e degli oneri notarili concernenti tale pratica.

Con nota del 10 gennaio 2012, pervenuta il successivo 12 gennaio 2012, l'intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni del 6 dicembre 2011:

- specificando - come comunicato anche al ricorrente in data 1° dicembre 2011, in risposta al reclamo - che non intende dar seguito alle richieste di cui ai punti 1) e 3) in quanto riferite a istanze dichiarate inaccoglibili con la menzionata pronuncia ABF e che respinge quelle di cui al punto 2) in quanto dalla banca non è stato richiesto che l'atto di notorietà si formasse presso un notaio, stante l'esistenza di modalità alternative (pretore o cancelliere delegato in presenza di testimoni);
- evidenziando che l'atto di notorietà in questione, formato l'8 aprile 2011, è stato recapitato alla convenuta il 10 maggio 2011 e che la dipendenza ha consegnato al ricorrente - che in proposito non ha informato il Collegio ABF - la dichiarazione di sussistenza il successivo 30 maggio 2011,
- rilevando che il ricorso contiene una richiesta di interessi e rivalutazione non sottoposta preventivamente a reclamo.

La convenuta conclude perché l'ABF *“voglia dichiarare l'irricevibilità delle richieste menzionate per le motivazioni sopra citate”*.

DIRITTO

Giova premettere che nella precedente decisione resa da questo Collegio cui si è fatto riferimento in narrativa, esso era stato chiamato a valutare la correttezza dell'operato dell'Intermediario il quale raggiunto da una richiesta della *“dichiarazione di sussistenza”*

da parte del ricorrente, aveva subordinato la soddisfazione della stessa alla produzione *“di un atto di notorietà reso innanzi ad un notaio o davanti al pretore o al cancelliere delegato sulla dichiarazione giurata di due testimoni idonei a norma di legge”*, non ritenendo la semplice *“dichiarazione sostitutiva [...] idonea all'uopo perché priva dei requisiti richiesti”*.

Al riguardo questo Collegio ha precisato che esso, in altre occasioni, ha ritenuto corretto l'operato dell'intermediario che aveva chiesto agli eredi di produrre un atto di notorietà prima di procedere allo *“svincolo”* delle somme e/o di altri beni caduti in successione; aggiungendo però che tuttavia si trattava d'ipotesi ben diverse rispetto ad una richiesta di dichiarazione di sussistenza, in cui il richiedente non domanda di poter acquisire (in tutto e/o in parte) denari e/o altri beni del *de cuius*, ma, molto più semplicemente, una dichiarazione che attestasse l'esistenza di conti e/o depositi a nome del soggetto defunto e la loro relativa consistenza. Nel caso si trattava, quindi, di una mera richiesta di informazioni per la quale la qualità di erede poteva essere tranquillamente individuata anche sulla base di documenti diversi dall'atto notorio.

A fronte di tale richiesta l'Intermediario resistente aveva invece ritenuto che né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né una copia in bollo della pubblicazione del testamento olografo del *de cuius* fossero sufficienti ai fini del rilascio della citata dichiarazione di sussistenza, insistendo nel richiedere, al riguardo, la produzione della documentazione ricordata. Pertanto il Collegio aveva valutato che la condotta dell'intermediario non potesse considerarsi legittima ed aveva perciò statuito che quest'ultimo fosse tenuto a consegnare al ricorrente la dichiarazione di sussistenza richiesta. Il Collegio non aveva accolto invece le domande risarcitorie avanzate in quella sede.

Emerge ora che il ricorrente, nelle more della decisione, ha provveduto a produrre l'atto notarile richiesto ed, appreso successivamente che esso doveva ritenersi giuridicamente non necessario, chiede in questa sede il rimborso delle spese notarili sostenute. Inoltre il ricorrente chiede il rimborso di spese vive per € 364,40, descritte in dettaglio e l'impegno della convenuta *“a prima richiesta e senza eccezioni”* a rimborsargli gli eventuali oneri per il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione relativa al proprio genitore, circostanza che il ricorrente asserisce essere stata determinata dal ritardo nel rilascio della dichiarazione che ha costituito la materia del contendere nel precedente ricorso.

L'intermediario sostiene che queste richieste sono inammissibili perché riproducono quelle già non accolte nel precedente ricorso; mentre contesta le spese notarili osservando che esistevano altri strumenti meno costosi per ottemperare alla richiesta di maggiore documentazione pur inutilmente avanzata dal medesimo, come la produzione di atto di notorietà confezionato davanti al pretore o al cancelliere delegato sulla dichiarazione giurata di due testimoni idonei a norma di legge.

Inoltre l'intermediario osserva che il petitum del ricorso attuale ricomprende anche una richiesta di interessi e rivalutazione che non è stata precedentemente oggetto di reclamo alla convenuta; per tale ragione quest'ultima ne eccepisce l'irricevibilità.

Al riguardo il Collegio osserva come non sia del tutto esatto che le attuali domande siano meramente riproduttive di quelle antecedentemente non accolte, ma che la problematica del ne bis in idem sia nel caso del tutto superflua, così come quella relativa al rapporto tra reclamo e ricorso perché in realtà tali domande risarcitorie sono generiche lamentele riferite a costi e spese sopportate o sopportandi del tutto sfordite di una base probatoria adeguata ad elevarle a domande risarcitorie, difettando oltre tutto una adeguata dimostrazione del nesso causale che le colleghi alla condotta della banca convenuta.

Diverso ed anzi opposto deve essere il giudizio riguardante le spese notarili che il ricorrente ha incontrato per soddisfare una richiesta non legittima dell'intermediario. In

questo caso è pacifico che la banca ha subordinato il rilascio della necessaria "dichiarazione di sussistenza alla produzione *"di un atto di notorietà reso innanzi ad un notaio o davanti al pretore o al cancelliere delegato sulla dichiarazione giurata di due testimoni idonei a norma di legge*". E' assodato che tale richiesta era illegittima. E' pacifico che il ricorrente ha soddisfatto la pur illegittima richiesta che comunque costituiva un ostacolo di fatto all'esercizio dei suoi diritti in tempo utile, producendo un atto notarile. In questo caso sussiste quindi il danno emergente derivante da una spesa del tutto superflua ed è difficile dubitare che sussista un nesso di causalità tra la condotta illegittima della banca ed il danno emergente subito dal ricorrente. Né vale ad interrompere tale nesso causale l'osservazione per cui esistevano modalità alternative per soddisfare la richiesta della banca meno onerose. Infatti, a parte l'osservazione che si poteva trattare di modalità meno onerose per la banca, ma non certo per il cliente che avrebbe dovuto assoggettarsi a perdite di tempo quanto meno ingenti; si deve osservare che le modalità di esecuzione della richiesta rientrano nella sfera di discrezionalità del cliente salvo che non si tratti di scelte irrazionali, cosa che non si può certo affermare in riferimento alla scelta della forma notarile.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 495,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO